

Gentili,

Con la presente, siamo a comunicarvi che, dal 15 luglio 2023, è efficace la disciplina introdotta con l'entrata in vigore del D. Lgs 24/2023 il 30 marzo 2023, **in materia di whistleblowing**.

Cosa si intende per *whistleblowing* e quali condotte possono essere segnalate?

Con il termine *whistleblowing* s'intende la segnalazione, effettuata in modo riservato e protetto, da parte di un soggetto, detto "segnalante", di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno della Fondazione e del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio della sua funzione lavorativa e sia attinente al contesto lavorativo del segnalante.

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse della Fondazione, come ad esempio condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Possono altresì essere segnalate violazioni del diritto dell'UE, come gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE, gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE) – tra cui sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società – ovvero gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di azione.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina del "whistleblowing" le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Chi può segnalare?

I soggetti segnalanti, spesso, sono dipendenti, ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente IPAB Soggiorno Borsalino che tuttavia non abbiano la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico IPAB Soggiorno Borsalino o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

Di quali garanzie gode il soggetto segnalante?

Innanzitutto, al soggetto segnalante è garantita la riservatezza circa la sua identità. Infatti, la sua identità non può essere rivelata a persone diverse da quelle deputate a ricevere, gestire e dare seguito alla segnalazione e

tale protezione riguarda anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si può giungere, anche indirettamente, alla sua identificazione.

Tale protezione è estesa anche all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Altra tutela prevista per il segnalante è la protezione da possibili ritorsioni subite a fronte di una segnalazione di whistleblowing che può essere comunicata solo ed esclusivamente ad ANAC per non vanificare le tutele che il D.Lgs. 24/2023, prima fra tutte, la riservatezza.

Le misure di protezione da ritorsioni previste per il soggetto segnalante, si applicano anche:

a) ai facilitatori: persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da IPAB Soggiorno Borsalino nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

Come posso segnalare?

Innanzitutto, attraverso i canali di segnalazione interni predisposti da IPAB Soggiorno Borsalino:

Servizio di spedizione postale – mediante posta ordinaria o raccomandata semplice, compilando i moduli (scaricabili dalla pagina dedicata al whistleblowing sul sito di IPAB Soggiorno Borsalino e allegati alla presente procedura), predisponendo:

- una busta contenente il MODULO 1 (contenente la segnalazione) scaricato e compilato con le indicazioni necessarie per la completezza della segnalazione e l'eventuale documentazione a corredo;
- una busta contenente il MODULO 2 (contenente le generalità del segnalante) debitamente sottoscritto e la copia di un proprio documento di riconoscimento, nel caso in cui la segnalazione voglia essere effettuata nominativamente. Diversamente, qualora si intenda effettuare una segnalazione anonima, la busta dovrà essere vuota;
- una terza busta – contenente al suo interno le due predette buste – sulla quale dovrà essere apposta l'etichetta (scaricabile dal sito e allegata alla presente procedura) riportante la dicitura "Riservata" ed indirizzata al RPCT.

Soggiorno Borsalino

Corso Lamarmora, 13 15121 Alessandria

Tel 0131251653 – fax 0131251163

Email: direzione@soggiornoborsalino.it

segreteria@soggiornoborsalino.it

sito: www.soggiornoborsalino.it



ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE DIVERSI DA QUELLO INTERNO

La normativa prevede anche ulteriori canali di segnalazione, diversi da quello interno, che possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le segnalazioni di violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6 D. Lgs. 24/2023 "Violazioni del diritto UE" e al ricorrere di alcune specifiche condizioni di seguito indicate:

- A. È possibile segnalare mediante il canale esterno di ANAC, reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, quando:
1. il canale interno obbligatorio:
 - a. non è attivo;
 - b. è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
 2. Il segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
 3. La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
 - a. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
 - b. questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
 4. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- B. È possibile segnalare attraverso la divulgazione pubblica (informazioni rese di pubblico dominio) quando:
- ad una segnalazione interna a cui la Fondazione non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
 - la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
 - quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - quando la persona che segnala ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
- C. È possibile procedere a **Denuncia all'Autorità Giudiziaria**.

